



Roma, 8 agosto 2020

OGGETTO: Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti

INDICE

PREMESSA	3
1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
1.1 «CONDOMINI»	6
1.2 PERSONE FISICHE	8
1.3 «COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI»	12
2 AMBITO OGGETTIVO	13
2.1 INTERVENTI “TRAINANTI O PRINCIPALI” - EFFICIENZA ENERGETICA E MISURE ANTISISMICHE	16
2.1.1 <i>Interventi di isolamento termico sugli involucri</i>	17
2.1.2 <i>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio</i>	18
2.1.3 <i>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari</i>	20
2.1.4 <i>Interventi antisismici (sismabonus)</i>	21
2.2 INTERVENTI “TRAINATI”	23
2.2.1 <i>Interventi di efficientamento energetico</i>	25
2.2.2 <i>Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo</i>	26
2.2.3 <i>Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici</i>	27
3 REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPERBONUS	28
4 DETRAZIONE SPETTANTE	29
5 ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS	34
6 CUMULABILITÀ	35
7 ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI	36
7.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE	39
7.2 INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE OPTARE PER LA CESSIONE O LO SCONTO	39
8 ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DEL SUPERBONUS	40
8.1 VISTO DI CONFORMITÀ	42
8.2 ASSEVERAZIONE	42
8.3 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	44
9 CONTROLLI	45

Premessa

Il Decreto Rilancio¹, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. *Superbonus*).

In particolare, l'articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell'incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio², inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus")³, nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "ecobonus"⁴).

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio⁵, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni

¹ Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

² Attualmente disciplinato dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

³ Attualmente disciplinati dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

⁴ Attualmente disciplinati dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

⁵ In base alla disposizione contenuta nell'articolo 121 Decreto Rilancio.